

---

Modello di organizzazione, gestione  
e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231  
dell'8 giugno 2001

---

*- PARTE GENERALE -*

INDICE	
1. Il D.LGS. n. 231/2001 – <i>premessa.</i>	Pag. 5
1.1 (segue): <i>i c.d. reati presupposto.</i>	Pag. 5
1.2 (segue): <i>le sanzioni.</i>	Pag. 7
1.3 (segue): <i>l'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità.</i>	Pag. 7
2. STRUTTURA DEL GRUPPO – <i>premessa.</i>	Pag. 10
2.1 (segue): <i>Datalogic Scanning Group S.r.l.</i>	Pag. 10
2.2 (segue): <i>Datalogic Automation S.r.l.</i>	Pag. 11
2.3 (segue): <i>Datalogic Mobile S.r.l.</i>	Pag. 11
3. DATALOGIC CORPORATE GOVERNANCE	Pag. 13
4. IL MODELLO DI DATALOGIC – <i>premessa.</i>	Pag. 14
4.1 (segue): <i>funzione del Modello.</i>	Pag. 15
4.2 (segue): <i>mappatura delle Attività a Rischio.</i>	Pag. 15
4.3 (segue): <i>principi di controllo e sistemi di controllo preventivo.</i>	Pag. 17
5. MODELLO E CODICE ETICO	Pag. 19
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA – <i>premessa.</i>	Pag. 20
6.1 (segue): <i>la composizione dell'Organismo di Vigilanza di Datalogic.</i>	Pag. 20
6.2 (segue): <i>funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza di Datalogic.</i>	Pag. 21
6.3 (segue): <i>rendicontazione dell'Organismo di Vigilanza di Datalogic.</i>	Pag. 22
7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	Pag. 23
8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI	Pag. 24
9. SISTEMA DISCIPLINARE – <i>premessa.</i>	Pag. 25
9.1 (segue): <i>sanzioni per i Dipendenti.</i>	Pag. 25
9.2 (segue): <i>sanzioni per i dirigenti.</i>	Pag. 26
9.3 (segue): <i>sanzioni per gli amministratori.</i>	Pag. 27
9.4 (segue): <i>misure nei confronti di soggetti terzi.</i>	Pag. 27
ALLEGATO – <i>Statuto dell'Organismo di Vigilanza.</i>	-

DEFINIZIONI	
<b>Attività a Rischio</b>	Processo, operazione, atto, ovvero insieme di operazioni e atti, che possono esporre Datalogic al rischio di commissione di un Reato e/o di un Illecito
<b>CCNL</b>	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Datalogic
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> e promosso da Borsa Italiana, il cui testo integrale risulta reperibile sul sito web <a href="http://www.borsaitaliana.it">www.borsaitaliana.it</a>
<b>Codice Etico</b>	Codice etico adottato dal Gruppo e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Datalogic in data 5 agosto 2009 e relativi aggiornamenti, il cui testo integrale risulta reperibile sul sito web <a href="http://www.datalogic.com">www.datalogic.com</a>
<b>Consulenti</b>	Soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Datalogic in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale
<b>Datalogic</b>	Datalogic S.p.A., con sede in Calderara di Reno (Bologna), Via Marcello Candini n. 2, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 30.392.175,32, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 01835711209, Repertorio Economico Amministrativo n. BO-391717
<b>Decreto</b>	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, come successivamente modificato
<b>Destinatari</b>	Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti, Partner e Fornitori
<b>Dipendenti</b>	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Datalogic, ivi compresi i dirigenti
<b>Fornitori</b>	Fornitori di beni e servizi di Datalogic che non rientrano nella definizione di Partner
<b>Gruppo</b>	Datalogic S.p.A. e le società dalla stessa controllate o alla stessa collegate.
<b>Illeciti</b>	Illeciti amministrativi di abuso di

	informazioni privilegiate (art. 187- <i>bis</i> TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187- <i>ter</i> TUF), per i quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate da Datalogic
<b>Modello</b>	Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Datalogic, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto
<b>Organi Sociali</b>	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Datalogic
<b>Organismo di Vigilanza</b>	Organismo di natura collegiale preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento in Datalogic
<b>Partner</b>	Controparte contrattuale con la quale Datalogic ha instaurato un rapporto contrattualmente regolato, destinata a cooperare con Datalogic nell'ambito delle Attività a Rischio
<b>Parte Generale</b>	La parte del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell'Organismo di Vigilanza, nonché una descrizione di Datalogic e del Gruppo.
<b>Parti Speciali</b>	Le parti del Modello dedicate espressamente a ciascun Reato e Illecito, nelle quali vengono previste le relative procedure di prevenzione.
<b>Pubblica Amministrazione</b>	La pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
<b>Reati</b>	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto sulla responsabilità amministrativa. Nel Modello sono state prese in considerazione solo le fattispecie di reato per le quali è stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate da Datalogic
<b>TUF</b>	Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" -, come successivamente integrato e modificato

## 1. Il D.LGS. n. 231/2001 – *premessa*.

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001<sup>1</sup>, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano<sup>2</sup>.

Il Legislatore Delegato ha dunque superato il principio secondo il quale *societas delinquere non potest* introducendo a carico degli enti<sup>3</sup> un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell’interesse o a vantaggio<sup>4</sup> degli enti stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (*c.d. soggetti in posizione apicale*), nonché
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto sub (i) (*c.d. soggetti in posizione subordinata*).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

### 1.1 (*segue*): *i c.d. reati presupposto*.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’ente, atteso che ai sensi del Decreto sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (*c.d. reati presupposto*). Deve considerarsi, inoltre, che il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione.

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore il 4 luglio 2001.

<sup>2</sup> Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11 della legge delega (legge 29 settembre 2000 n. 300), in particolare, delegava il Governo a disciplinare questo tipo di responsabilità.

<sup>3</sup> Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Rimangono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>4</sup> Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”; ovvero l’ente è responsabile se dall’attività illegale abbia ottenuto benefici per l’impresa. L’ente, invece, non risponderà se gli attori del reato avranno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Attualmente, i *reati presupposto* sono ricompresi nelle seguenti categorie:

1. **delitti contro la pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto) o **contro la fede pubblica** (art. 25-*bis* del Decreto);
2. **reati societari** (art. 25-*ter* del Decreto);
3. **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* del Decreto);
4. **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinqies* del Decreto);
5. **abusi di mercato** (art. 25-*sexies* del Decreto);
6. **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art.25-*quater* del Decreto);
7. **reati transnazionali**: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
8. **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* del Decreto);
9. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (art. 25-*octies* del Decreto);
10. **delitti informatici ed illecito trattamento dei dati, c.d. "Cybercrime"** (art. 24-*bis-1* del Decreto);
11. **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* del Decreto);
12. **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis-1* del Decreto);
13. **delitti in materia di violazioni del diritto d'autore** (art. 25-*nonies* del Decreto);
14. **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*novies* del Decreto).

Si sottolinea, tuttavia, come nelle Parti Speciali del presente Modello siano stati presi in considerazione solo i *reati presupposto* per i quali sia stato rilevato un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate da Datalogic e come sia in ogni caso demandato al Consiglio di Amministrazione di Datalogic il compito di integrare il presente Modello con

ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati presupposto qualora, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

### **1.2 (segue): le sanzioni.**

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui alla premessa commettano uno dei reati presupposto, l'ente potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive, quali:
  - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

L'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

1. il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca;
2. il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

### **1.3 (segue): l'adozione del modello quale possibile esimente della responsabilità.**

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed **efficacemente attuato**<sup>5</sup>, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli Illeciti;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati e Illeciti;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto, infine, introduce due principi che appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'ente, nel momento in cui viene espressamente previsto che:

- a) il modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

---

<sup>5</sup> Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

- b) l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi.

Sotto un profilo meramente formale l'adozione ed efficace attuazione di un modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti. Occorre tuttavia precisare che per le società le cui azioni risultino essere quotate presso il Segmento Titoli con Alti Requisiti (S.T.A.R.) del Mercato Telematico Azionario (M.T.A.) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (così come risultano essere le azioni di Datalogic), l'adozione ed efficace attuazione di un modello è considerato un requisito fondamentale per la quotazione presso tale segmento.

## 2. STRUTTURA DEL GRUPPO – *premessa.*

La struttura del Gruppo<sup>6</sup>, finalizzata a supportare un modello di business focalizzato per prodotto e per mercato, si articola in tre divisioni strategiche operanti in Europa, America, Asia e Oceania:

 **Scanning**

 **Automation**

 **Mobile**

Nell'ambito di tale struttura Datalogic ha mantenuto la responsabilità di definire la visione, la strategia, i valori e le politiche di Gruppo svolgendo un'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss., del Codice Civile.

Al vertice delle tre divisioni strategiche figurano le seguenti società, direttamente controllate da Datalogic:

- **Datalogic Scanning Group S.r.l.**
- **Datalogic Automation S.r.l.**
- **Datalogic Mobile S.r.l.**

### **2.1 (segue): Datalogic Scanning Group S.r.l.**

La società Datalogic Scanning Group S.r.l. ricopre il ruolo di *headquarter* della Divisione Scanning<sup>7</sup> (la cui attività operativa è in gran parte decentrata presso la controllata

---

<sup>6</sup> Per un'analisi completa della struttura aggiornata del Gruppo si rimanda al chart pubblicata sul sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) – sezione *Investor Relations* – Struttura del Gruppo.

<sup>7</sup> L'attuale struttura del Gruppo è il risultato del processo di riorganizzazione che ha coinvolto l'intero Gruppo nel periodo tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, conclusosi con il conferimento dei rami d'azienda relativi alle tre divisioni strategiche da Datalogic S.p.A. a tre società appositamente costituite (c.d. *headquarter* divisionali).

Datalogic Scanning Inc., con sede a Eugene, Oregon – U.S.A.), protagonista a livello mondiale negli *scanner* fissi e nei lettori di codici a barre manuali.

Datalogic Scanning Group S.r.l. opera attraverso le seguenti *business units*:

- a) *Fixed retail scanners – FRS* : lettori di codice a barre a postazione fissa per il mercato *retail*;
- b) *Hand held readers – HHR*: lettori di codici a barre manuali, per uso generale ed industriale.

Datalogic Scanning Group S.r.l. si avvale di tre centri *R&D* (Bologna – Italia, Eugene, U.S.A., Saigon – Vietnam) e di altrettanti stabilimenti produttivi, di cui nessuno in Italia (Eugene – U.S.A., Trnava – Slovakia, Saigon – Vietnam), operando in circa 18 paesi con presenza diretta, attraverso le proprie filiali (Europa, America, Asia e Oceania).

### **2.2 (segue): Datalogic Automation S.r.l.**

La società Datalogic Automation S.r.l. ricopre il ruolo di *headquarter* della Divisione Automation, tra i maggiori produttori al mondo di prodotti e soluzioni per l'identificazione automatica, rilevazione e marcatura per l'automazione industriale.

Datalogic Automation S.r.l. opera attraverso cinque *business units*:

- a) Dispositivi fotoelettrici per la rilevazione, sicurezza, misura ed ispezione – *Sensors*;
- b) Lettori fissi per il mercato industriale, *Unattended Scanning Systems – USS*;
- c) Lettori fissi per il mercato *Transportation & Logistics – T&L*;
- d) Sistemi di marcatura a laser – *Laser Marking*;
- e) Sistemi di identificazione a radio frequenza – *RFID*.

Datalogic Automation S.r.l. si avvale di due centri *R&D* (Monte San Pietro e Sesto Calende – Italia) e di tre stabilimenti produttivi in Italia (Monte San Pietro, Teramo, Sesto Calende), operando in circa 15 paesi con presenza diretta, attraverso le proprie filiali (Europa, America, Asia e Oceania).

### **2.3 (segue): Datalogic Mobile S.r.l.**

La società Datalogic Mobile S.r.l. ricopre il ruolo di *headquarter* della Divisione Mobile, protagonista a livello mondiale nel mercato dei *mobile computer* ad uso professionale, dedicati alle applicazioni di gestione dei magazzini, di automazione delle forze vendita e di campo e alla raccolta dati nei punti vendita.

Datalogic Mobile S.r.l. opera attraverso le seguenti *business units*:

- a) *Mobile computers*: l'offerta include *hand-held* computer, dai modelli ultra-compatti, a quelli dotati di tastiera alfanumerica estesa, *PDA* industriali, terminali *pistol-grip* e computer veicolari; oltre a soluzioni *software middleware*, che garantiscono il più alto livello di compatibilità e integrazione con gli standard di mercato;
- b) *Enterprise Business Solutions*: realizza soluzioni complete di *Self-Shopping* e *Consumer Relationship Management* per il mondo *retail*.


Datalogic Mobile S.r.l. si avvale di due centri *R&D* (Bologna – Italia, e Eugene – U.S.A.) e di uno stabilimento produttivo in Italia (Treviso), operando in circa 21 paesi con presenza diretta, attraverso le proprie filiali (Europa, America, Asia e Oceania).

### 3. DATALOGIC CORPORATE GOVERNANCE

Datalogic rivolge costantemente particolare attenzione all'adeguatezza ed al funzionamento del proprio sistema di governo societario, procedendo nell'evoluzione delle strutture decisionali e di controllo in conformità alla *best practice* nazionale in materia di *corporate governance*.

Il sistema tradizionale di *corporate governance* adottato da Datalogic, come delineato nella *flowchart* seguente, è ispirato ai principi di correttezza e trasparenza nella gestione e nell'informazione, realizzati anche attraverso un continuo processo di verifica della loro effettiva implementazione ed efficacia.

Coerentemente con le peculiarità e le caratteristiche della propria struttura societaria, Datalogic aderisce al Codice di Autodisciplina nelle forme e nei modi precisati nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, consultabile sul sito web [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) - sezione *Investor Relations*, il cui contenuto deve considerarsi parte integrante ed essenziale del Modello.



#### 4. IL MODELLO DI DATALOGIC – *premessa.*

Datalogic ha ritenuto di procedere all'adozione e attuazione del Modello nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Datalogic, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

A tal fine, il Modello è stato predisposto da Datalogic prendendo in considerazione le *guidelines* elaborate da Confindustria, in particolare le *"linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"* pubblicate il 31 marzo 2008.

Il Modello è stato originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Datalogic con delibera del 12 maggio 2005, ed in seguito oggetto di modifiche ed integrazioni in virtù di successive delibere consiliari<sup>8</sup>.

Essendo, infatti, il Modello un *"atto di emanazione dell'organo dirigente"* (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Datalogic, su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Attualmente il Modello risulta essere composto dalla presente Parte Generale e dalle seguenti Parti Speciali:

- A) Reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- B) Reati societari;
- C) *Market abuse*;

---

<sup>8</sup> L'adozione e l'aggiornamento periodico del Modello sono il risultato dello svolgimento da parte del Consiglio di Amministrazione delle seguenti attività:

- a) identificazione dell'ambito di operatività aziendale da ricomprendere nel Modello e mappatura delle Attività a Rischio da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- b) analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a Rischio e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto; in tale ambito, particolare attenzione è posta alla:
  - (i) definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati e/o gli Illeciti;
  - (ii) definizione dei processi di Datalogic nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati e/o Illeciti;
  - (iii) definizione delle modalità di formazione dei Dipendenti;
  - (iv) definizione dell'informativa da fornire ai Destinatari;
  - (v) definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- c) identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- d) definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

- D) Sicurezza sul lavoro;
- E) Ricettazione e riciclaggio.

#### **4.1 (segue): funzione del Modello.**

Il Modello trova fondamento nel sistema strutturato e organico di procedure, nonché di attività di controllo (da svolgersi anche in via preventiva), implementato da Datalogic e volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Attività a Rischio, nonché delle procedure di controllo alle quali queste ultime sono sottoposte, il Modello si propone di:

- a) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Datalogic, soprattutto nelle medesime Attività a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di Datalogic;
- b) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Datalogic in quanto (anche nel caso in cui Datalogic fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- c) consentire a Datalogic, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, Datalogic ha individuato:

1. le regole di *corporate governance* adottate in recepimento del Codice di Autodisciplina;
2. il Codice Etico;
3. il sistema di controllo interno;
4. il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL.

#### **4.2 (segue): mappatura delle Attività a Rischio.**

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

#### **4.3 (segue): principi di controllo e sistemi di controllo preventivo.**

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

### **5. MODELLO E CODICE ETICO**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto e nel TUF, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Infatti, mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Datalogic allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo Datalogic riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e nel TUF, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

## **6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA – premessa.**

L'art. 6, lett. b) del Decreto richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e l'indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto all'esterno dei processi produttivi, in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di Datalogic è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

### **6.1 (segue): la composizione dell'Organismo di Vigilanza di Datalogic.**

In considerazione delle caratteristiche dimensionali di Datalogic, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, Datalogic ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisca il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza ad un organismo collegiale composto da:

1. il responsabile della funzione di *Internal Auditing* di Datalogic le cui conoscenze della struttura organizzativa e societaria possono facilitare la reale e concreta attività dell'Organismo di Vigilanza così come previsto dal Decreto;
2. un professionista indipendente, di formazione economica con specifica competenza in materia finanziaria – societaria;
3. un avvocato penalista, che abbia maturato specifiche competenze nel settore del diritto penale dell'economia, sì da supportare costantemente l'operato dell'Organismo di Vigilanza con una "*sensibilità giuridica*" di tipo marcatamente "*specialistico*".<sup>9</sup>

Tale soluzione incontra tutti i requisiti previsti dalla normativa in termini di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

---

<sup>9</sup> Per conoscere i riferimenti anagrafici dei membri dell'Organismo di Vigilanza in carica, si rimanda al contenuto della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, consultabile sul sito web [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) - sezione *Investor Relations*.

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica, di regola, fino alla scadenza del mandato conferito allo stesso Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna inoltre a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza (identici per tutte le Parti Speciali), nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi sono sinteticamente indicati nei paragrafi seguenti ed analiticamente specificati nell'apposito statuto allegato al presente Modello.

### **6.2 (segue): funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza di Datalogic.**

L' Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione di Reati e/o Illeciti;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora se ne verificano i presupposti.

L'adempimento di tali compiti è garantito dallo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) verifiche e controlli preventivi sulle principali Attività a Rischio, utilizzando specifiche *check list*, ovvero sull'effettività dei processi aziendali e l'archiviazione della relativa documentazione;
- (ii) formazione dei Dipendenti ed informazione dei Destinatari;
- (iii) aggiornamento e manutenzione del Modello, in relazione al mutare delle condizioni aziendali e/o normative;
- (iv) analisi delle segnalazioni ricevute a fronte di ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e/o di ogni altro protocollo preventivo previsto dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza si avvale dei flussi informativi garantiti dai responsabili delle singole aree aziendali, nonché della funzione di *Internal Auditing*, quale preposto al controllo interno di Datalogic. Le attività svolte e gli strumenti utilizzati consentono di rilevare eventuali eccezioni ed anomalie, nonché di porre in essere le necessarie azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce formalmente almeno una volta ogni trimestre, fatte salve situazioni di emergenza. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale sul libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza precedentemente vidimato. Il verbale di ogni

riunione è sottoscritto da tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza partecipanti alla riunione stessa.

**6.3 (segue): rendicontazione dell'Organismo di Vigilanza di Datalogic.**

La rendicontazione dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza viene effettuata con le seguenti modalità:

- a) su base semestrale, al Comitato per il Controllo Interno di Datalogic ed al Collegio Sindacale;
- b) su base annua, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione contenente i risultati conseguiti nell'anno, ed il piano di attività per quello successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## 7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Datalogic, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi ed informativi quale protocollo preventivo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte dei Dipendenti sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Le attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei Dipendenti, sono gestite dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Tali attività sono previste sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, che in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

A seguito dell'approvazione/aggiornamento del Modello è prevista:

- a) una comunicazione iniziale a tutti i Dipendenti circa l'adozione/aggiornamento del Modello;
- b) la consegna, ai nuovi assunti, di un *set* informativo contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, quali privacy e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro) il CCNL, un riassunto del contenuto del Decreto e del Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- c) la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di un apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- d) una specifica attività di formazione attraverso corsi d'aula o utilizzando strumenti e servizi di e-learning (in tal caso con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione).

A garanzia della formazione ed informazione dei Dipendenti, è inoltre predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata al Decreto.

## 8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI

Agli ulteriori Destinatari, in particolare Partner, Fornitori e Consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Datalogic sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

#### **9. SISTEMA DISCIPLINARE – *premessa.***

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei protocolli preventivi e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico. Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità di Datalogic.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da Datalogic sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di Attività a Rischio, quali a titolo di esempio:
  - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
  - violazione del Codice Etico;
  - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più protocolli preventivi;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente quali:
  - adozione, nell'espletamento delle Attività a Rischio, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di Reati e/o Illeciti o a rappresentarne l'apparenza a danno di Datalogic;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale a Datalogic tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrino uno o più Reati

e/o Illeciti, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

### **9.1 (segue): sanzioni per i Dipendenti.**

Con riguardo ai Dipendenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il sistema disciplinare correntemente applicato in Datalogic è in linea con le disposizioni di cui ai CCNL, e rispetta i prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure, regolamenti o istruzioni aziendali, ad opera di Dipendenti, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (quali insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del CCNL, lettere *c*, *d*) ed *l*); infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza del rapporto di lavoro più gravi di quelle di cui all'articolo 24, ai sensi dell'articolo 25, lettere A) e B)).

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni di cui ai citati articoli 24 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), per le ipotesi di cui al punto 1. di pag. 42, e 25 (licenziamenti per mancanze) del CCNL, per le ipotesi di cui ai punti 2. e 3 di pag. 42 e 43.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

### **9.2 (segue): sanzioni per i dirigenti.**

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri protocolli preventivi, Datalogic provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra Datalogic e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di cui al punto 2. di cui alla premessa, Datalogic potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dal punto 3. di cui alla premessa, Datalogic procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e articolo 23, comma 1, punto 1. del CCNL. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà di Datalogic nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

### ***9.3 (segue): sanzioni per gli amministratori.***

In caso di realizzazione di Reati e/o Illeciti o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi protocolli preventivi da parte degli amministratori di Datalogic, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di condotte di cui ai Reati e/o Illeciti.

### ***9.4 (segue): misure nei confronti di soggetti terzi.***

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con Datalogic, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice Etico e/o i protocolli preventivi applicabili.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive, o diritti di recesso in favore di Datalogic senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di Reati e/o Illeciti, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi protocolli preventivi.

Datalogic si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Datalogic, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **ALLEGATO 1 – *statuto dell'Organismo di Vigilanza.***

\*\*\* OMISSIS \*\*\*